

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

“Dynamis - Il luogo del pensiero”

TITOLO I – Disciplina generale

Art. 1

L'Associazione culturale ‘**Dynamis - Il luogo del pensiero**’ è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Capo III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2

L'Associazione culturale ‘**Dynamis - Il luogo del pensiero**’ persegue i seguenti scopi:

- sviluppare l'interdisciplinarietà tra l'Associazione e i suoi interlocutori (pubblico, altri enti e associazioni, collaboratori esterni) oltre che tra gli associati stessi, coinvolgendo e valorizzando esperienze e conoscenze di ogni persona disponibile ad un dialogo polifonico tra diversi saperi;
- proporsi come ‘luogo del pensiero’, inteso come un luogo d'incontro e partecipazione nel nome di interessi culturali condivisi, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- sviluppare varie forme dialogiche declinandole nelle loro differenti vesti (tecnico-scientifiche, umanistiche, artistico-performative), nella convinzione che la cultura sia lo spazio da cui nessuna voce può essere esclusa.

Art. 3

L'Associazione ‘**Dynamis - Il luogo del pensiero**’, per il raggiungimento dei propri fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, giornate di studio, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, esposizioni artistiche, spettacoli teatrali, incontri di formazione e approfondimento nelle scuole;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni e di seminari, pubblicazione degli studi e delle ricerche compiute, pubblicazioni periodiche.

Art. 4

L'Associazione ‘**Dynamis - Il luogo del pensiero**’ è rivolta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali:

- simpatizzanti: soggetti esterni che, pur senza associarsi, forniscono all'Associazione un sostegno o una collaborazione occasionali;
- soci ordinari: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci straordinari: persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione o che successivamente contribuiscano alla vita dell'Associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 5

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo, i cui membri si riservano la facoltà di respingere la richiesta con atto motivato, presentato e discusso davanti all'Assemblea dei soci.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei probiviri.

Art. 6

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- patrocini ed altre forme esterne di finanziamento per attività.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Responsabile della gestione e custodia delle risorse economiche è il Tesoriere dell'Associazione.

Art. 9

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

TITOLO II – Gli organi sociali

Art. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei probiviri.

L'Assemblea dei soci

Art. 11

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Ognuno dei soci ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta mediante comunicazione, fatta pervenire ai soci almeno 15 giorni prima della data della riunione, anche in forma telematica.

Le delibere assembleari devono essere rese pubbliche tramite gli strumenti di comunicazione preposti dall'Associazione ed il deposito di copia cartacea presso la sede.

Art. 12

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente;
- elegge il Consiglio direttivo, nominando quale Vicepresidente dell'Associazione il membro, diverso dal Presidente, che ha ricevuto il maggior numero di voti;
- elegge il Collegio dei probiviri;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Il Presidente

Art. 13

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica 3 anni ed è legale rappresentante dell'Associazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui sia impossibilitato a svolgere le proprie attività, fa le sue veci il Vicepresidente.

Ricopre la funzione di Vicepresidente il membro del Consiglio direttivo, diverso dal Presidente, che ha ricevuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio direttivo

Art. 14

Composizione. Il Consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti, i quali esprimono ciascuno fino a 2 preferenze.

Ne è membro e lo presiede il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Organizzazione. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione '**Dynamis - Il luogo del pensiero**'. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato:

- dal Presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata e scritta;
- dal 30% dei soci con richiesta motivata e scritta.

Funzioni. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da rendere pubblico mediante i mezzi di comunicazione predisposti dall'Associazione.

Il Collegio dei probiviri

Art. 15

Il Collegio dei probiviri è composto da 3 soci eletti dall'Assemblea, i cui componenti esprimono fino a 3 preferenze.

Dura in carica 3 anni.

Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

TITOLO III – Disposizioni finali

Art. 16

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.
Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 17

Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 18

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.